

Non è possibile chiedere il rimborso se la cartella non è stata impugnata nei termini, Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza n. 8456 del 04/05/2004

Nei casi in cui l'atto impositivo è costituito dal ruolo, solo la tempestiva impugnazione della cartella consente al contribuente di rimettere in discussione la debenza del tributo.

Infatti, non trattandosi di una ipotesi di "versamento diretto", ma di adempimento della cartella esattoriale, vale a dire dell'intimazione di pagamento rivolta al contribuente dall'amministrazione finanziaria, in difetto di impugnazione della cartella risulta precluso il rimborso previsto dall'articolo 38 del Dpr n. 602/1973.

È questo l'importante principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8456 del 4 maggio 2004 che ha affrontato il caso di una liquidazione della dichiarazione ex articolo 36-*bis* del Dpr n. 600/1973.

Il caso affrontato dalla Corte

In particolare, la Cassazione si è occupata di un contribuente che, nel 1994, aveva presentato ricorso alla Commissione tributaria di primo grado avverso il silenzio-rifiuto della direzione regionale delle Entrate in ordine a una istanza con la quale lo stesso aveva richiesto il rimborso di una somma erroneamente versata a titolo di Irpef, su un reddito esente.

L'Amministrazione finanziaria, in tale sede, aveva eccepito che, a parte il fatto che a suo avviso la somma era soggetta a tassazione separata, il contribuente era decaduto dall'impugnazione in quanto era stata emessa una cartella esattoriale per la quale il contribuente non aveva effettuato l'impugnazione nel termine di 60 giorni.

Accogliendo le istanze dell'Amministrazione finanziaria, la commissione aveva rigettato il ricorso del contribuente che, a questo punto, ha presentato ricorso in appello sostenendo che il ruolo aveva un mero effetto esecutivo di una pretesa esattoriale, talché doveva equipararsi a un versamento diretto.

Al contrario di quanto avvenuto in primo grado, la Commissione tributaria regionale ha accettato le richieste del contribuente e, pertanto, la controversia è giunta in Cassazione su ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria.

La posizione della Cassazione

Secondo l'Amministrazione finanziaria, quando il pagamento viene effettuato previa emissione del ruolo, il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso alla commissione tributaria decorre dalla notifica del ruolo stesso.

Quindi, non è applicabile l'articolo 38 del Dpr n. 602/1973, in quanto la liquidazione è avvenuta in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-*bis* del Dpr n. 600/1973; pertanto, in tale ipotesi non si può parlare di pagamento diretto.

La Cassazione sposa la tesi dell'Amministrazione finanziaria e, rifacendosi alla precedente giurisprudenza emanata in materia, aggiunge che "il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta pagata deve essere escluso in caso di pagamento eseguito in base ad iscrizione a ruolo, quando questa sia divenuta definitiva, a norma dell'articolo 16 del D.P.R. n. 636/1972 (n.d.r. abrogato dall'articolo 71 del D.Lgs. n. 546/1992), per mancata impugnazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale" (cfr. Cass. 2 maggio 1997, n. 3792).

Inoltre, rifacendosi alla sentenza n. 6029 del 24 aprile 2002, viene affermato che nel processo tributario, i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo.

Questo principio, secondo la Corte, vale sia con riferimento al richiamato articolo 16 del Dpr n. 636/1972 che alla norma attualmente vigente in materia di atti impugnabili contenuta nell'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992.

Quando, come accade in caso di liquidazione in base alla dichiarazione ex articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, l'atto impositivo e' costituito dal ruolo, solo la tempestiva impugnazione della cartella consente al contribuente di rimettere in discussione la debenza del tributo.

Per la Cassazione, infatti, non si tratta di "versamento diretto", ma di adempimento della cartella esattoriale, vale a dire dell'intimazione di pagamento rivolta al soggetto dall'Amministrazione finanziaria.

Pertanto, l'istanza di rimborso, in queste ipotesi, risulta preclusa.

( da [www.litis.it](http://www.litis.it) )